



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 95 del 18-06-2021

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI - ANNO 2021

Considerato che:

- la stagione estiva, a causa delle temperature particolarmente elevate che possono verificarsi, comporta un elevato pericolo d'incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca, e ciò, oltre a causare danni all'ambiente e al territorio, può comportare un grave pregiudizio per la salute pubblica, la tutela dell'incolumità delle persone e la conservazione delle cose;
- la presenza di terreni incolti e aree ricoperti da vegetazione spontanea, può inoltre provocare problemi d'igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti e altri animali infestanti;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, tenuto conto di episodi verificatisi nelle stagioni estive degli anni passati, stante che nel territorio comunale vi sono terreni incolti abbandonati in prossimità di strade o prospicienti spazi ed aree pubbliche o nelle vicinanze di abitazioni e comunque terreni incolti in genere;

Ravvisata la indefettibile necessità di intervenire ordinando a tutti i proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni in stato di abbandono e di incuria, di mantenerli puliti da erbe selvatiche, da arbusti e vegetazione in genere, al fine della salvaguardia della pubblica igiene e salute, nonché della pubblica incolumità e sicurezza urbana;

Ravvisata, altresì, la necessità di intervenire con l'adozione della presente ordinanza per migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza civile nei centri abitati e non, prevenendo e contrastando situazioni urbane di degrado e di incuria determinanti lo scadimento della qualità urbana e di alterazione del decoro urbano;

Vista la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 50 e 54;

Vista le proprie precedenti ordinanze n. 270 e n. 271 del 2013, n. 167 del 2018, n.170 del 2019 e n. 54 del 2020;

ORDINA

con effetto immediato, per le suesposte motivazioni, a tutti i proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo frontisti di terreni, strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di

terreni incolti in genere di provvedere, alle sotto indicate attività ripetendole ogni qualvolta necessario:

1. di provvedere periodicamente e con continuità, durante l'intero anno solare e, in particolare, durante il periodo estivo, al taglio dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio, nonché dei rifiuti nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
2. di tenere pulito il proprio fronte stradale, impedendo la proliferazione dell'erba e di piante infestanti, mediante il taglio e la rimozione e regolare smaltimento delle stesse, con divieto assoluto dell'uso di diserbanti;
3. di provvedere alla costante regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante, con la conseguente rimozione e regolare smaltimento dello sfalcio e delle potature, nonché dei rifiuti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
4. di predisporre le necessarie recinzioni, i canali di scolo ed ogni altra opera idonea ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica e per l'ambiente, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza, avvertendo che, per la realizzazione delle relative opere, ove previsto, è necessario dotarsi delle opportune e necessarie autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia edilizia;
5. di conservare i terreni stessi costantemente liberi di materiali di scarto, anche quelli eventualmente abbandonati da terzi.

AVVERTE

i trasgressori della presente ordinanza che, ove si riscontri la mancata esecuzione delle suddette attività e fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui all'art. 650 C.P. o delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge in relazione alla singola fattispecie di violazione riscontrata, il Comune di Albano Laziale:

a) per le violazioni di cui ai precedenti punti 1, 4 e 5 applicherà la sanzione pecuniaria amministrativa in misura pari a:

a.1 - € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), per appezzamenti di terreno di superficie complessivi mq 1.500 (metri quadrati millecinquecento);

a.2 - € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per appezzamenti di terreno di superficie superiore a complessivi mq 1.500 (metri quadrati millecinquecento);

b) per le violazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 che comportino intralcio alla libera circolazione stradale, applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 (euro centosessantanove/00) ad € 680,00 (euro seicentottanta/00) in conformità alle disposizioni della legge n. 689/81;

c) per le violazioni di ciascuno dei punti su indicati, si riserva la facoltà, ad ogni effetto di legge e nei casi di particolare gravità, di procedere in danno con addebito delle relative spese a carico dei trasgressori.

COMUNICA CHE

avverso il presente atto è ammesso

- a) ricorso gerarchico al Prefetto di Roma, entro trenta giorni;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica;
- c) ricorso, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Comando Associato di Polizia Locale Albano Laziale - Castel Gandolfo e le Forze dell'Ordine sono incaricate della verifica dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990.

Si comunica che l'unità organizzativa competente e referente del procedimento è il Settore IV – Servizio IV (Ufficio Ambiente) sito ad Albano Laziale in Via S. Francesco n. 8, a cui dovranno essere indirizzate o rivolte tutte le comunicazioni e/o le richieste riguardanti il procedimento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Federica Giglio o, in caso di assenza, l'Ing. Filippo Vittori.

DISPONE CHE

a) la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune.

b) la presente ordinanza sia trasmessa:

- al Comando Associato di Polizia Locale Albano Laziale - Castel Gandolfo;
- alla ASL ROMA 6: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri:
prot.procura.velletri@giustiziacert.it
- al Commissariato di PS di Albano Laziale: comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it
- alla Stazione dei Carabinieri di Albano Laziale: strm214363@carabinieri.it
- alla Stazione dei Carabinieri di Cecchina: strm214366@carabinieri.it
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: com.roma@cert.vigilfuoco.it
- alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Albano Laziale, 18-06-2021

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005